3 0 GIU 2015

Direziona prikoriale





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

		AUTORITA PORTUALE DI TARANTO	
		(C.F. 90048270731)	
	N.º J	2 del Registro Concessioni – Anno 2015	
	N.° <u>5</u>	del Repertorio	
17%		IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE	
1 1 2	Vista	l'istanza sn, presentata in data 22.09.2014 e successive integrazioni	
		del Sig. Massimo RUSSO, C.F. RSSMSM66E28L049G, residente	
		in Taranto alla Via Epiro 4, titolare della Ditta omonima avente sede	
		in Taranto presso il Porto Mercantile Molo San Cataldo, C.F.	
		02345200733;	l l
	Vista	il precedente atto formale di concessione n. 26/2011 rilasciato dalla	
Kir		Autorità Portuale di Taranto per il periodo 01.01.2011-31.12.2014;	
1 3 VA	Visto	il provvedimento n. 2006/16692, in data 23.12.2006 con il quale la	
* 1		Direzione della Circoscrizione Doganale di Taranto rilasciava	
		all'Autorità Portuale l'autorizzazione, ex art. 19 del decreto	
		legislativo n. 374, in data 08.11.1990, per l'edificio di due piani	
		fuori terra costituente il 1° lotto;	
	Visto	il Testimoniale di Stato D'uso n. 2013/25187 in data 28.10.2013	-
		dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata	
		afferente l'immobile destinato a servizi comuni allocato sul Molo	
		San Cataldo, lotto 1;	
	Visto	il Verbale di incameramento tra le pertinenze demaniali marittime	
		dello stato – ai sensi dell'art. 49 C.N. – dell'immobile lotto 1 cit. n.	
		25519 del 30.10.2013 sottoscritto dalla Capitaneria di Porto di	
*		Taranto, dalla Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e	



Basilicata e dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche	•
Puglia – Basilicata;	
gli esiti della procedura di evidenza pubblica implementata con la	Orezione o
pubblicazione della domanda precitata, ex art. 18 Reg. Cod. Nav.;	OI)
gli esiti della attività istruttoria implementata sulla predetta istanza	32
da parte del Responsabile del Procedimento;	A STATE OF THE STA
il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art.	
2, co.1, della L. 241/90, n. 7358/leg/dem in data 14.05.2015	
dell'Autorità Portuale;	
il foglio pervenuto in data 22.06.2015 con il quale il sig. Russo	
Massimo ha fatto pervenire la documentazione necessaria al rilascio	
della presente licenza;	AZ AZ
o il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n.	(3K).
84/94;	
gli atti d'ufficio tutti;	
ed applicati:	
l'art. 8, comma 3, lett. h), della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;	
l'art. 36 Codice della Navigazione;	War (
la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L.	
05.10.1993 n. 400;	
il Decreto n. 233 in data 07.06.2011 del Ministro delle Infrastrutture	
e dei Trasporti;	or out the second
CONCEDE	
ig. Massimo RUSSO, nato a Taranto il 28.05.1966 (C.F.	
ASM66E28L049G), residente in Taranto alla Via Epiro n. 4, titolare	
	Puglia – Basilicata; gli esiti della procedura di evidenza pubblica implementata con la pubblicazione della domanda precitata, ex art. 18 Reg. Cod. Nav.; gli esiti della attività istruttoria implementata sulla predetta istanza da parte del Responsabile del Procedimento; il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, co.1, della L. 241/90, n. 7358/leg/dem in data 14.05.2015 dell'Autorità Portuale; il foglio pervenuto in data 22.06.2015 con il quale il sig. Russo Massimo ha fatto pervenire la documentazione necessaria al rilascio della presente licenza; to il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94; gli atti d'ufficio tutti; ed applicati: 1'art. 8, comma 3, lett. h), della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.; 1'art. 36 Codice della Navigazione; la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993 n. 400; il Decreto n. 233 in data 07.06.2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;  CONCEDE



^	della impresa individuale avente Ditta omonima e sede in Taranto presso il	
4	Porto Mercantile, la concessione demaniale marittima di una unità	
Alfred a	immobiliare di circa mq. 44 (avente la forma e l'ubicazione rappresentata	
e di Taranto	nell'elaborato planimetrico allegato al precedente atto di concessione) sita al	
and a	piano terra dell'edificio (1 °lotto) per servizi comuni – situato nel Comune di	
	Taranto e precisamente nell'ambito del Porto Mercantile, Radice molo San	
3	Cataldo, ricadente nel foglio di mappa n. 319, p.lla n. 4529 - allo scopo di	
	mantenere detta unità immobiliare ad uso BAR.	
	Il concessionario provvede alla governance dell'area coperta interna di uso	
	comune (comprensiva dei tre bagni), strumentalmente e funzionalmente	
	collegata al soddisfacimento degli interessi dell'utenza Portuale, sistemando,	
* 4	all'occorrenza, tavolini e sedie e sostenendo gli oneri per la pulizia e le spese	
13/	per i consumi di energia elettrica al fine di rendere effettivo il godimento e	
ORTO	l'uso pubblico del bene nonché per la migliore fruizione dello stesso.	
	Quanto sopra con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale di Taranto,	
	in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo	
	della presente concessione, il canone complessivo - determinato con i criteri	8
	rinvenenti dal prospetto "Criteri di individuazione del canone demaniale	
	marittimo" allegato alla precedente concessione - di € 11.720,40 provvisorio	
	e salvo conguaglio.	
	La concessione, che si intende assentita unicamente nei limiti dei diritti che	
	competono al demanio, ha la durata di mesi 48 (quarantotto) dall'1.01.2015 al	
	31.12.2018.	
	Il concessionario ha già corrisposto il canone impostogli di euro € 2.930,10	4
1	provvisorio e salvo conguaglio, relativamente al periodo 01.01.2015-	



	31.12.2015, come da versamento effettuato presso la Banca Popolare
	Pugliese.
	La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli
	obblighi assunti con la presente licenza di concessione, è stata prestata – con
	polizza di assicurazione n. 0674.0535769.96 del 07.11.2006 e successive
	appendici n. 674.049125.45 emessa in data 20.04.2011, appendice di
	variazione del numero della polizza per incorporazione societaria da n.
	0674.0535769.96 a n. 1/54785/96/745805022, n. 2 in data 11.06.2015 e n. 3
	del 18.06.2015 per l'importo di € 9.000,00 - dalla UnipolSai Assicurazioni
	Spa, per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della
	preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo
	del suo Funzionario, autorizzato ad impegnare la suddetta Società. La
-	predetta polizza sarà valida fino a che l'Autorità Portuale non la restituirà con
	annotazione di svincolo o rilascerà dichiarazione che liberi la UnipolSai
	Assicurazioni Spa da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
	Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono.
	L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:
	• revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le
	modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a
	compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
	dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei
	casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza
	che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi,
	risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
	dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione





1	delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.			
	Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza,			
ione prou	il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel			
3.	pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dalla			
	predetta Autorità. Qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello			
	sgombero, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di			
	decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi			
	d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo			
	al rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del			
	Codice della Navigazione, oppure alla rivalsa, ove lo preferisca, sulle somme			
	che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature			
- 1	all'interno dell'immobile, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di			
- 75).	eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità			
153	del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta			
	Autorità potrà imporre il rimborso.			
	Il concessionario:			
	a) sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto			
	adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato			
	alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;			
	b) non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso,			
	quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna			
	servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e			
	alla pubblica circolazione cui fossero destinate;			
	c) non potrà apportare modificazioni alla unità immobiliare assentita in			
•	concessione. Potranno essere realizzate solo tramezzature di ripartizione			



	interna con l'utilizzo di materiali e componenti prefabbricati facilmente
	rimuovibili (legno, vetro, carton gesso, etc.).
	Ciò previa acquisizione della relativa autorizzazione da parte del
	concedente e fatte salve le altre autorizzazioni/concessioni eventualmente
	occorrenti;
	d) dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della
- H 1:	licenza, l'area demaniale marittima in concessione e quindi riconsegnarla
	nel pristino stato all'Autorità Portuale, salvo che questa non rinnovi la
	presente licenza su una nuova domanda del concessionario (sulla quale
	verrà implementata la procedura ad evidenza pubblica), da prodursi
	almeno 180 giorni prima di detta scadenza in modo che, alla scadenza
	medesima, sia pagato il canone e posto in atto ogni altro adempimento
	relativo all'ulteriore periodo di concessione;
	e) dovrà corrispondere l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 8 del D.L.
	5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e
	s.m.i in caso di occupazioni sine titulo ovvero difformi da quanto
	previsto dal titolo concessorio.
	f) dovrà ottemperare a quanto previsto negli articoli 6 ed 8 del precedente
	atto di concessione n. 26/2011, che qui abbiansi integralmente per
	trascritti.
	La presente concessione è, inoltre, subordinata oltre che alla disciplina
	doganale e di pubblica sicurezza alle seguenti altre condizioni speciali:
	1. nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere
	abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun
	indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando




The state of the s	la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del
· Ma	bene demaniale in pristino stato;
1)	2. la cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre
	che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla
	stessa. Qualora l'Autorità Portuale dovesse per qualsiasi motivo
	prelevare somme dalla cauzione versata, il concessionario presta, sin
	d'ora, il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere
	effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità
	Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo
	impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg.
281.3	30 (trenta) dalla notifica della Autorità Portuale. Inoltre, nel caso di
362	aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere
) (E)	integrata in modo che non risulti inferiore a due annualità del canone
•	medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv.
	Il concessionario si obbliga, altresì:
	3. corrispondere le singole rate anticipatamente rispetto alla annualità di
	riferimento. Ciò nel termine e secondo le modalità stabilite
	dall'Autorità Portuale. Decorso inutilmente tale termine:
	3.1 saranno dovuti – dal giorno della mora fino al soddisfo – gli
	interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economia
	e delle Finanze;
	3.2 l'Autorità Portuale procederà, dandone conoscenza al
	concessionario, alla escussione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav.
	per l'importo del canone maggiorato degli interessi maturati;
1	3.3 nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a



427	ant te	soddisfare l'intero credito dell'Autorità Portuale o vi sia impossibilità a	Same .
		procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi del R.D.	
		14.4.1910 nº 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto	
		ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al	
		pagamento degli importi di canone inevaso, comprensivo degli interessi	
		di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del	
11 1 1 1		termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, verranno attivate le	
		procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato;	
	4.	corrispondere la diversa misura di canone oltre che la relativa cauzione	
		così come sarà determinata dall'Autorità Portuale, con riferimento al	
		cennato prospetto "Criteri di individuazione del canone demaniale	OTAC
		marittimo" ovvero a disposizioni di legge, Regolamenti Ministeriali e/o	17/1/18
		dell'Autorità Portuale che nel contempo dovessero intervenire e con le	1001
		decorrenze stabilite dalla stessa; s'impegna, altresì, a versare detto	CI
		canone per tutto il periodo di occupazione. A ciò si impegna ad	Fall S
		adempiere anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e	
		non più rinnovata;	
	5.	a sollevare formalmente l'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni	
		dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi	
		intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito	
		alle opere esistenti, sia per gli eventuali danni che le opere stesse	
- 1		dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a	
		subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause	
		contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;	
11111	6.	a sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque	







	Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di	430
9	tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di	
-	igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle	
	prescrizioni delle Amministrazioni medesime;	
	13. ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente	
LU.	licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della	No.
	Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le	
	altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali	
	marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare	
	riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei	
	cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di	( and )
	antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente.	
	14. a provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione della presente	
	licenza presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed a restituire	
	tempestivamente all'Autorità Portuale 1' "originale" debitamente	
	registrato.	
	La presente licenza regolarizza unicamente l'utilizzazione dell'area	
	demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo	
	suindicato, e rimane, comunque, subordinata all'obbligo da parte del	
	concessionario di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i	
	pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di	
	competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni	
	altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo,	
	ove del caso occorrenti, ai fini dell'esercizio della concessione, osservando le	ple state of the s
	relative prescrizioni; cosicché la presente licenza è ipso jure privo di efficacia	



- 1	in mancanza di tutti i cennati occorrenti
,	pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da
	parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.
	Essa viene sottoscritta in segno della più ampia e completa accettazione delle
	condizioni e degli obblighi sopra espressi, dal Sig. Massimo RUSSO, nato a
40	Taranto il 28.05.1966 (C.F. RSSMSM66E28L049G),in qualità di titolare
	della impresa individuale avente Ditta omonima e sede in Taranto presso il
	Porto Mercantile, domiciliata presso la sede dell'impresa medesima.
	Taranto, li <u>25/06/2015</u>
	Autorità Portuale di Taranto Il Concessionario RTO
-	Il Presidente. Pon Massimo Russo TARANTO
)5	Prof Avv. Sergio PRETE NUSCO NGC
3	The state of the s
	II R.P.Q.T.
<u> </u>	Avv. Claudio SCAPPARONE
	- Mullen
	VISTO
	Il Segretario Generale
	Dott. Francesco Benincasa
	- Ether
	ATTO DECICEDATO
SER	ATTO REGISTRATO  AL NR 7177
IN D	3 0 GII 2015   (#3/ mx \%3) / 1
	FIRMS
PER	PER NR ANNI ON ANNI ON ANNI ON ANNI ON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN

